

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale di sanità pubblica
Divisione malattie trasmissibili
3003 Berna

Procedura di consultazione federale relativa alla revisione totale della legge sulle epidemie

Signor Consigliere federale,

abbiamo ricevuto la sua richiesta di consultazione del gennaio 2008 e la ringraziamo.

Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha il piacere di inviarle le sue osservazioni in merito alla succitata procedura di consultazione. Le disposizioni che non sono specificatamente menzionate sono approvate.

1. Premessa

In generale notiamo che la Legge presentata è molto pertinente alla realtà e dà, finalmente, alle autorità sanitarie dei vari Cantoni gli strumenti per gestire al meglio tutte le situazioni che giornalmente si pongono. Essa riflette le esperienze tratte dalle crisi gestite negli anni scorsi, dimostrando che le autorità federali e cantonali hanno appreso molto in questo campo.

In veste di autorità cantonale giudichiamo molto favorevolmente il mantenimento del ruolo guida da parte della Confederazione. Siamo anche compiaciuti del cambiamento di attitudine rispetto alla limitazione dei diritti individuali nei periodi di crisi.

Il nostro parere sul testo posto in consultazione è quindi, nel suo complesso, senz'altro favorevole.

2. Commento agli articoli messi in consultazione

Art. 5 cpv. 3 lett. d

Salutiamo favorevolmente la possibilità di poter "obbligare il personale sanitario a collaborare nella lotta contro le malattie trasmissibili". Questo risolve un problema molto presente nei Cantoni, in quanto garantisce di poter disporre di abbastanza personale sanitario durante le "situazioni particolari" come, ad esempio, per la vaccinazione pre pandemica o i centri pandemici. E' importante chiarire se tale obbligo è esteso anche ai lavoratori frontalieri; sarebbe opportuno integrarli non solo per poter far fronte meglio a queste "situazioni particolari", ma anche perché nel sistema sanitario cantonale sono attivi molti frontalieri.

Art. 15

La formazione dell'outbreak investigation team per interventi nei Cantoni, apre un nuovo capitolo nella epidemiologia svizzera permettendo un maggiore scambio di conoscenze.

Art. 17

Segnaliamo la sempre maggiore frammentazione delle competenze nel campo delle autorizzazioni concesse ai laboratori. L'impostazione del quadro legale in questo settore (LF malattie trasmissibili, LEGU; LAMal, accreditamenti, Leggi sanitarie cantonali) porta ad una crescente complessità e obbliga i laboratori a dotarsi di molteplici autorizzazioni a seconda dell'analisi (oltre al fatto che gli stessi devono pure disporre di un'autorizzazione cantonale all'esercizio). Assai problematico è pure il fatto che l'obbligo di disporre dell'una o dell'altra autorizzazione – federale o cantonale – è legato vieppiù allo scopo dell'analisi piuttosto che alla metodologia utilizzata, ciò che non facilita di certo la sorveglianza sui laboratori, considerato come lo scopo possa essere chiarito solamente a posteriori e con riferimento ad un'analisi concreta. Non da ultimo la molteplicità di autorizzazioni obbliga i laboratori a "subire" molteplici ispezioni.

Art. 21

Salutiamo favorevolmente la possibilità di obbligare determinati "gruppi di popolazione a rischio o particolarmente esposte" alla vaccinazione. A nostro parere la disposizione va tuttavia completata con la facoltà della Confederazione di poter eventualmente obbligare alla vaccinazione tutta la popolazione (e quindi non solo i gruppi a rischio). Si tratterà di casi rari, ma la base legale formale a procedere in questo senso è necessaria.

Artt. 31-36 e artt. 59-61

Questi articoli colmano finalmente una grande lacuna nella legislazione federale e facilitano il lavoro delle autorità sanitarie cantonali; attribuiscono diritti soprattutto nella sorveglianza delle persone considerate malate. Benché diversi di questi provvedimenti fossero attualmente già previsti dalla legislazione sanitaria cantonale, il loro ancoraggio nella legge federale appare importante poiché dà ad essi una base legale più solida, rientrando le malattie trasmissibili nelle competenze della Confederazione (art. 118 Cost. fed.).

Art. 31

Questo articolo dovrebbe comprendere anche le persone a rischio di contagio, per esempio i partner.

Art. 35

Tenuto conto del fatto che in questi casi i costi possono crescere in modo elevato, ci sembra giustificata la partecipazione alle spese da parte della Confederazione.

Art. 36 cpv 1

Per una buona applicazione di questo articolo dovranno essere definite, mediante ordinanza o direttive DFI, raccomandazioni concrete per ogni campo: persona con salmonellosi che lavora in ambiente alimentare, persona con epatite B o HIV che lavora in ambiente sanitario,...

Art. 42 e art. 43

Il monitoraggio delle infezioni nosocomiali e dei patogeni multiresistenti forniscono un contributo al miglioramento della qualità degli ospedali; dovrebbe essere allargato anche ad altre istituzioni sanitarie quali, ad esempio, le Case per Anziani.

(Cave: le traduzioni in francese e in italiano non sono corrette!)

Art. 44

Dare incarico al Consiglio federale dell'approvvigionamento di agenti terapeutici, fa sorgere la domanda a sapere quali responsabilità rimangono ai cantoni. I Cantoni potranno o dovranno costituire riserve proprie anche in futuro?

Art. 46

Proponiamo di completare la disposizione estendendola all'esumazione.

Art. 47

Per la versione in lingua italiana della Legge, proponiamo che invece di "i cantoni provvedono" si scriva "i cantoni ordinano".

Art. 53

Vediamo con molto favore la standardizzazione del profilo del Medico cantonale. Il periodo di transizione dovrebbe però essere più breve dei 10-15 anni proposti.

Art. 54

Nel campo della salute pubblica sono già presenti alcuni gruppi di coordinamento, pertanto non vediamo la necessità di crearne di nuovi. Proponiamo quale alternativa l'Associazione dei Medici cantonali svizzeri.

Art. 64

Apprendiamo con piacere la partecipazione della Confederazione ai costi per risarcimento in caso di "danni postvaccinali insorti in seguito a vaccinazioni ordinate o raccomandate dall'autorità". Riprendendo l'art. 21 sarebbe però corretto che, in caso di obbligo di vaccinazione per tutta la popolazione svizzera, sia la Confederazione a pagare tutte le spese.

Art. 77 lett. g

Una multa ci sembra una punizione troppo lieve per chi si sottrae, intenzionalmente o per negligenza, ad una quarantena o a un isolamento.

Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

P. Pesenti

Il Cancelliere:

G. Gianella

